

ISFOL

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 9 DEL 9-6-99

**OGGETTO :** Revisione dei regolamenti per la concessione di sussidi, prestiti, borse di studio e benefici sociali e culturali ai dipendenti (ex art. 59 DPR 16/10/1979 n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 9-6-99

- Visto il DPR 30/06/1973 n. 478 - costitutivo dell'Istituto - e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visti la Legge 20/03/1975 n. 70; i DPR 26/05/1976 n. 411, 16/10/1979 n. 509, 25/06/1983 n. 346, 28/09/1987 n. 568 e 12/02/1991 n. 171; nonché i CCNL 1994-1997 relativi al personale degli enti di ricerca - livelli dal X al IV, dirigenza, ricercatori e tecnologi, sottoscritti rispettivamente il 17/05/1996 ed il 05/03/1998;
- Tenuti presenti il decreto legislativo 03/02/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 13 del 25/02/1998 di recepimento del richiamato Decreto - approvata dai Ministeri vigilanti con nota n° UCOFPL/40704 del 22/06/1998;
- Ricordate le proprie delibere nn.i 8, 9 e 10 del 18/03/1986, approvate dai Ministeri vigilanti con nota OAPL/VII/471 del 09/07/1986 e concernenti rispettivamente i regolamenti per la concessione al personale dipendente di sussidi, prestiti e borse di studio, così come modificati ed integrati ai sensi e per gli effetti degli aggiornamenti intervenuti in materia con le sottoscrizioni dei successivi CCNL;
- Esaminata la delibera n. 185 del 13/10/1995 con la quale il Commissario Straordinario dell'Istituto - in adesione a quanto prescritto dai commi 1° e 2° dell'art. 9 della legge 24/12/1993 n. 537 - in materia di divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire risorse finanziarie in favore di associazioni ed organizzazioni di pubblici dipendenti - stabilisce di attivare e far gestire direttamente all'Istituto i benefici di natura sociale, assistenziale e ricreativa;
- Letta la memoria predisposta dagli uffici, parte integrante della presente delibera, nella quale vengono illustrati i motivi che - anche alla luce delle esperienze pregresse - consigliano di riordinare l'intera materia;
- Convenuto sulla necessità di aggiornare i predetti regolamenti;
- sull'opportunità di costituire apposita Commissione di valutazione e proposta alla Direzione generale, delle erogazioni previste dal richiamato art. 59 DPR 509/79;
- Informate le Rappresentanze Sindacali in data 29.03.1999
- Udito il Direttore Generale

## DELIBERA

- 1) di approvare la revisione dei regolamenti per l'erogazione dei prestiti, sussidi, borse di studio e benefici di natura sociale, assistenziale e ricreativa predisposta dagli uffici in conformità a quanto previsto dall'art. 59 del DPR 16/10/1979 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di costituire apposita Commissione di valutazione e proposta alla Direzione Generale delle erogazioni previste dal richiamato DPR 509/79, così composta:

- Dirigente del Servizio Affari Amministrativi	Presidente
- un rappresentante del personale indicato dalle OO.SS.	Membro
- un rappresentante del CIDI ISFOL	Membro
- Responsabile dell'ufficio "Benefici di natura assistenziale, sociale e mutui edilizi"	Segretario

La Commissione dura in carica quattro anni.

La presente delibera, letta ed approvata, sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nonché a quello del Tesoro, Bilancio e programmazione Economica per la prescritta approvazione.



IL SEGRETARIO  
(Rita Melise)



IL PRESIDENTE  
(Prof. Michele Colasanto)

**MEMORIA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**Riunione del**

**OGGETTO:** Revisione regolamenti sussidi, prestiti, borse di studio e benefici sociali e culturali ai dipendenti (ex art. 59 DPR 16/10/1979 n. 509)

Per l'erogazione al personale dipendente dei benefici riportati in oggetto, l'Istituto si avvale di regolamenti interni i cui ultimi aggiornamenti risalgono: al 23/09/1991 (sussidi, prestiti e borse di studio) ed al 13/10/1995 (benefici socio-culturali).

Da quelle date ad oggi sono intervenute "novità" dovute, sia all'emanazione di nuove norme (D. Lsvo 03/02/1993 n. 29; CCNL del personale degli Enti di ricerca; per richiamare i più rilevanti) sia al notevole incremento del personale dipendente in conseguenza delle nuove attività richieste all'Istituto (conferimento degli incarichi di At al FSE; impegni derivati dall'applicazione del regolamento attuativo della L. 196/97).

Inoltre, per l'effetto dell'emanazione del Decreto 29/93 - regolarmente recepito dall'Istituto - agli organi sociali vengono conferite funzioni di governo, mentre le funzioni di gestione sono demandate alla Direzione Generale ed alla dirigenza. Alcune competenze, prima conferite al Comitato Esecutivo - fra le quali quella di deliberare l'erogazione dei benefici in questione - vanno trasferite alla Direzione Generale, alla quale si ritiene opportuno affiancare una commissione di valutazione cui attribuire il compito di esprimere pareri sulle domande prodotte dal personale.

Si è rilevato, ancora, che alcuni dei criteri adottati per "selezionare" le richieste di accesso ai suddetti benefici risultano superati dal tempo trascorso dalla loro adozione - (vedasi, ad esempio la redditività dei soggetti, i punteggi del profitto scolastico, le modalità di documentazione degli eventi ecc.)

Tali "avvenimenti" hanno ricadute sui regolamenti in vigore e, quindi, necessitano di un aggiornamento che, pur rispettando scrupolosamente la normativa primaria vigente, risulti più funzionale alle esigenze attuali.



IL PRESIDENTE  
(Prof. Michele Colasanto)



00161 Roma  
Via G.B. Morgagni, 33  
telefono 06/445901  
telex 06/44251609  
C.F. 80111170587

Roma, 29 marzo 1999

Alle RSU/ISFOL  
All'ANPRI/ISFOL

SEDI RISPETTIVE

**OGGETTO:** Trasmissione testi aggiornati regolamenti prestiti, sussidi, borse di studio, attività ricreative

Per opportuna conoscenza si trasmettono i documenti di cui in oggetto che saranno sottoposti all'approvazione del C.d.A. nella seduta del 14 aprile p.v.

Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro il 6 aprile c.a.

Buon lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Alfredo Tamborlini)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI - ART. 59 DPR 16/10/1979 N.  
509 come modificato dall'art. 28 del DPR 346/83 e dall'art. 24 del DPR 171/91**

**ART. 1**

Il Direttore Generale è autorizzato a disporre in favore del personale di ruolo e a tempo determinato la concessione dei prestiti di cui al 1° comma punto 4 dell'art. 59 del DPR 16/10/1979 n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni.

In considerazione che le disponibilità finanziarie da destinare annualmente per l'erogazione di tale beneficio - l'1% delle spese per il personale indicate nel bilancio di previsione deve soddisfare la concessione delle borse di studio, sussidi, contributi ed attività sociali e culturali, oltre che i prestiti - sono talmente contenute da consentire la gestione diretta di un fondo prestiti, la concessione degli stessi prestiti avviene tramite un Istituto bancario convenzionato.

Il saggio d'interesse a carico del dipendente è corrispondente a quello legale.

Il costo reale che farà carico all'Istituto è, comunque, pari alla differenza fra l'interesse legale posto a carico del dipendente e quello passivo praticato dall'Istituto Bancario che eroga i prestiti.

**ART. 2**

La concessione di prestiti, per far fronte ad aggravii del bilancio familiare determinati dal verificarsi degli eventi previsti nella tabella A dell'allegato 1 alle presenti norme, può essere disposta nei confronti dei dipendenti dell'Istituto con almeno due anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza e che alla data della relativa domanda non risultino sottoposti a procedimento disciplinare ovvero privati dallo stipendio.

**ART. 3**

L'importo annuo disponibile per la concessione dei prestiti è suddiviso in tre contingenti riferiti alle date del 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre, nei quali saranno incluse le domande pervenute entro il periodo precedente le rispettive date.

A ciascun contingente non può essere attribuita una disponibilità eccedente il 34% di quella annua.

#### ART. 4

Salvo diverse condizioni praticate dall'Istituto di Credito che finanzia le operazioni di prestito l'importo massimo del prestito è di Lit. 25.000.000= e, comunque, non potrà superare il limite di tredici mensilità di stipendio determinate - come previsto al punto 5 dell'art. 24 del DPR 12/02/1991 n. 171 - con riferimento agli emolumenti percepiti a carattere fisso e continuativo.

In ogni caso, l'ammontare del prestito non può eccedere l'importo corrispondente alla cessione del quinto disponibile dello stipendio mensile netto e, comunque, l'ammontare dell'indennità di anzianità maturata, per un numero di rate non superiore a 60, fatti salvi i trattamenti di maggior favore conseguibili attraverso le convenzioni con gli Istituti di credito.

#### ART. 5

Nella domanda il richiedente dovrà obbligatoriamente:

- precisare l'evento per cui chiede il prestito;
- dichiarare l'entità del reddito complessivo annuo imponibile del proprio nucleo familiare (la Commissione si riserva la possibilità di richiedere successivamente la documentazione, qualora ritenuta necessaria);
- indicare il nome dei familiari a suo carico, ivi compresi i figli maggiorenni qualora conviventi e sprovvisti di reddito proprio;
- dichiarare le spese sostenute o da sostenere;
- allegare la documentazione in originale delle spese sostenute e/o comprovante quelle da sostenere;

allegare infine:

- per gli eventi di cui al punto A) dell'allegato 1, il certificato di morte oppure la certificazione medica e/o ospedaliera;
- per gli eventi di cui ai punti B) e C), la copia delle denunce o dichiarazioni rese alle competenti Autorità o altra documentazione atta a comprovare l'evento verificatosi.

Nel caso di coniugi ambedue dipendenti dell'Istituto, la concessione del prestito per lo stesso evento può essere richiesta da uno solo dei medesimi.

## ART. 6

In caso di concorso tra domanda di prestito e mutuo ipotecario contratto con l'Istituto, la concessione del primo è ammessa a condizione che la causale risulti diversa e che l'onere mensile complessivo per l'ammortamento non ecceda la metà dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale netti in godimento all'atto della concessione.

In caso di concorso tra la domanda di prestito con l'Istituto e mutuo dietro cessione dello stipendio o anticipazione dello stesso con Istituti finanziari abilitati per legge, l'erogazione del prestito stesso è subordinato alla contestuale estinzione del mutuo o della anticipazione preesistente. Analogamente, il rilascio del "benestare" alla concessione dello stipendio con mutuanti esterni è condizionato all'estinzione del prestito contratto con l'Istituto.

## ART. 7

I prestiti sono concessi a seguito di procedure selettive effettuate con riferimento alle date di cui all'art. 3 di ciascun anno.

A tali date è fatto riferimento ai fini sia dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia per l'attribuzione dei punteggi dei richiedenti.

La graduatoria degli aspiranti è effettuata sulla base dei punteggi previsti nelle tabelle A e B all'allegato 1 alle presenti norme. A parità di punteggio complessivo la precedenza è determinata in base al maggior punteggio per carico familiare e, in caso di ulteriore parità, in relazione alla maggiore età.

Il prestito è concesso ai dipendenti compresi in graduatoria, nell'ordine decrescente della stessa, fino a completamento della disponibilità finanziaria prevista per il contingente.

La domanda di prestito il cui importo rientri solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui al precedente comma è accolta mediante ricorso ad anticipazione sulla disponibilità del contingente successivo.

Le domande comprese in graduatoria per le quali non sussista la disponibilità finanziaria sono inserite nella graduatoria predisposta per il contingente successivo.

Le somme non utilizzate in un contingente si sommano con la disponibilità stabilita per il contingente successivo dello stesso anno.



## ART. 8

Per ogni contingente è predisposta a cura della Commissione di valutazione e proposta delle erogazioni previste dall'art. 59 del DPR 509/79 un'ipotesi di graduatoria dei dipendenti le cui domande sono suscettibili di essere prese in esame nonché l'elenco di quelli le cui domande - avuto riguardo ai requisiti di ammissibilità o congruità fra la somma richiesta e la situazione di bisogno da fronteggiare risultante in base alla documentazione prodotta e ai particolari motivi addotti - non si ritengono accoglibili.

La graduatoria e l'elenco delle domande respinte corredate del parere della Commissione sono sottoposte all'approvazione del Direttore Generale.

## ART. 9

Il prestito è ammortizzato in rate mensili uguali posticipate comprensive degli interessi, da trattarsi sulla retribuzione in misura non superiore ad un quinto dello stipendio mensile netto - escluso ogni altro emolumento ad esso non espressamente equiparato ad ogni effetto - percepito dal dipendente all'atto del provvedimento di concessione.

In ogni caso la durata massima dell'ammortamento non può eccedere n. 60 rate mensili.

## ART. 10

L'ammortamento del prestito ha inizio dal mese successivo a quello di erogazione e dallo stesso mese decorrono gli interessi.

In relazione alle condizioni attualmente praticate dall'Istituto di Credito che finanzia le operazioni di prestito, detto ammortamento non può essere sospeso in caso di sospensione dallo stipendio né può essere ridotto proporzionalmente in caso di riduzione dello stesso.

Il dipendente che venga a trovarsi nelle suddette condizioni è, pertanto, tenuto a versare entro il giorno 27 di ciascun mese, direttamente all'istituto, l'importo della rata scaduta.

Il dipendente ha facoltà di rimborsare in qualunque momento il residuo del prestito; in tal caso si procede al conguaglio degli interessi.

In caso di cessazione dal servizio, l'ammortamento del prestito contratto è interrotto e il residuo debito in corso capitale deve essere estinto in un'unica soluzione.

A tal fine sono utilizzate, fino a concorrenza, le competenze spettanti al dipendente a titolo di indennità di anzianità nonché qualsiasi altro emolumento spettante in conseguenza dell'estinzione del rapporto d'impiego.

In caso di decesso in servizio del dipendente il prestito si intende estinto e l'importo corrispondente al debito residuo è rimborsato all'Istituto dalla Società Assicuratrice che copre i rischi di tale evento, in virtù di apposita polizza assicurativa che lo stesso dipendente deve accendere con un Istituto assicurativo di sua scelta ed il cui costo rimane a suo completo carico.

#### ART. 11

Non è ammessa la concessione di un nuovo prestito se non dopo che sia stato totalmente estinto il prestito precedente ovvero se non siano trascorsi almeno due anni dalla concessione di quest'ultimo, si può derogare da tale vincolo solo in caso di documentate situazioni di gravità eccezionale.

La concessione del nuovo prestito è, comunque, condizionata alla estinzione del prestito precedente.

#### ART. 12

Il prestito è garantito dalla delega del dipendente nei confronti dell'Istituto:

- a) a trattenere le rate di ammortamento sulle competenze spettanti nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 9;
- b) ad utilizzare, in caso di cessazione dal servizio, le somme indicate all'art. 10, VI comma, per l'estinzione del prestito contratto.

Nella domanda di concessione del prestito, il dipendente deve inoltre impegnarsi a rimborsare in unica soluzione l'eventuale debito residuo risultante a seguito dell'utilizzazione delle somme di cui alla lett. b) del comma precedente.

#### ART. 13

Qualora si accerti che il prestito è stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false od infedeli, salva ogni ulteriore responsabilità del dipendente, si procede all'immediata revoca del prestito da parte del Direttore Generale.

L'interessato è tenuto a restituire nel termine di 30 giorni le somme percepite, al netto delle rate rimborsate, con gli interessi calcolati in base al tasso previsto dalla convenzione con l'Istituto bancario che sovvenziona l'operazione di prestito.

**PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER LA FORMAZIONE DELLA  
GRADUATORIA**

<u>Evento</u>	<u>Punteggio attribuibile</u>
A) decesso del figlio, coniuge o altro familiare a carico(*); grave malattia o intervento chirurgico di particolare rilievo del dipendente, figlio, coniuge o di altro familiare a carico;	12
B) Crollo o grave lesione della casa di abitazione	10
C) Acquisto o costruzione di alloggio non di lusso per uso prima abitazione propria e della propria famiglia	9
D) Oneri straordinari conseguenti a sfratto connessi alla locazione di un appartamento ad uso abitativo	8
E) Cure riabilitative e acquisto o riparazioni di protesi o apparecchi ortopedici del dipendente, del coniuge o convivente e del familiare (figli, fratelli, nonni, zii) a carico (*) del dipendente	7
F) Riparazione e ristrutturazione dell'appartamento di proprietà o in affitto stabilmente abitato dal dipendente (prima abitazione) e acquisto alloggio non di lusso prima abitazione, risarcimenti di danni a terzi non coperti da polizze assicurative	6
G) Furti, rapine o altri eventi simili che abbiano inciso sul bilancio familiare	5
H) Cure dentarie del dipendente, del coniuge o convivente e del familiare (figli, fratelli, nonni, zii) a carico (*) del dipendente	4
I) Nascita figli, oneri straordinari connessi alla locazione di un appartamento ad uso abitativo	3
J) Matrimonio del dipendente o dei figli	2
K) Acquisto mobili, masserizie e automezzo di piccola e media cilindrata, spese scolastiche e formative per i figli e altri eventi che producono aggravio al bilancio familiare	1

(\*) Si intende "a carico" del dipendente la persona che percepisce un reddito complessivo annuo non superiore all'importo annuo della indennità di contingenza del decimo livello retributivo per i dipendenti dell'ISFOL e, fa parte stabilmente del nucleo familiare del dipendente e non vi siano altri familiari tenuti per legge a provvedervi

ALLEGATO 1

TABELLA B

Reddito (\*\*)

Reddito pro-capite	fino a Lit.	14.000.000	12 punti
Reddito pro-capite	fino a Lit.	16.000.000	11 punti
Reddito pro-capite	fino a Lit.	18.500.000	10 punti
Reddito pro-capite	fino a Lit.	20.500.000	9 punti
Reddito pro-capite	fino a Lit.	22.500.000	8 punti
Reddito pro-capite	fino a Lit.	24.500.000	7 punti
Reddito pro-capite	fino a Lit.	26.500.000	6 punti
Reddito pro-capite	fino a Lit.	28.500.000	5 punti
Reddito pro-capite	fino a Lit.	30.500.000	4 punti
Reddito pro-capite	fino a Lit.	32.000.000	3 punti
Reddito pro-capite	fino a Lit.	33.000.000	2 punti
Reddito pro-capite	fino a Lit.	36.000.000	1 punto
Reddito pro-capite	fino a Lit.	39.000.000	0 punti
Reddito pro-capite	fino a Lit.	42.000.000	-1 punti
Reddito pro-capite	fino a Lit.	45.000.000	-2 punti
Reddito pro-capite	fino a Lit.	48.000.000	-3 punti

per ogni classe superiore a 3.000.000 un punto in meno.

Per le proprietà immobiliari si tiene conto del reddito catastale rivalutato per un coefficiente 10.

(\*\*) Le classi di reddito possono essere aggiornate, in base alle variazioni degli indici I.S.T.A.T., su proposta della Commissione. Per le proprietà immobiliari si tiene conto del reddito catastale rivalutato per un coefficiente 10.

AL DIRETTORE GENERALE DELL'ISFOL

SEDE

OGGETTO: Richiesta concessione prestito

...l... sottoscritt... ..... nat... a .....

il ..... dipendente dell'ISFOL dal ..... livello .....

profilo ..... rivolge domanda per

la concessione di un prestito di Lit. .... (.....)

restituibile in n. .... rate mensili posticipate comprensive degli interessi al tasso legale.

Tale prestito viene richiesto per far fronte all'aggravio del bilancio familiare determinato da .....

..... per il quale ...l... sottoscritt... ha sostenuto o deve sostenere una spesa per l'importo di

Lit. .... (.....).

Allega i seguenti documenti:

.....  
.....  
.....  
.....

Data .....

FIRMA

\_\_\_\_\_

A DATI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE			
	COGNOME E NOME DEI COMPONENTI IL NUCLEO (compreso il/la richiedente)	DATA DI NASCITA	RAPPORTO DI PARENTELA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

B DATI RELATIVI AI REDDITI CONSEGUITI					
NELL'ANNO .....		IL/LA RICHIEDENTE	E GLI ALTRI	COMPONENTI IL	NUCLEO FAMILIARE
HANNO CONSEGUITO		REDDITI ?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
REDDITI ASSOGGETTATI ALL'IRPEF					
TITOLARE DEI REDDITI	1	2	3	4	
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	ALTRI REDDITI	MOD. FISCALE	REDDITO COMPLESSIVO	
RICHIEDENTE					
CONIUGE					
FAMILIARE					
TOTALE					

...l... sottoscritt... dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità ed è a conoscenza del fatto che, qualora si accerti che il prestito è stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salva ogni ulteriore responsabilità del dipendente, si procederà all'immediata revoca del prestito da parte dell'Amministrazione.

Data .....

Firma .....